

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DIRETTA ALLE FARMACIE

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate.

Art. 2 Formazione del contratto

La conferma dell'ordine o l'evasione dell'ordine da parte di Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (di seguito "BI"), in qualunque modo effettuate, comportano l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di BI non sono impegnative e vincolanti per quest'ultima fino a quando non siano confermate per iscritto dalla stessa BI mediante l'invio alla Farmacia di una conferma d'ordine.

Art. 3 Ordini

Potranno essere evasi esclusivamente ordini pervenuti per iscritto o sottoscritti sul tablet di un agente di BI, per un totale di almeno 200 € di fatturato netto.

Art. 4 Prezzi – Pagamenti

I prezzi dei prodotti si riferiscono al listino prezzi applicati alla Farmacia cliente riportati sul modulo copia-commissione e in vigore al momento dell'emissione dell'ordine.

BI si riserva il diritto di rettificare il listino prezzi di cui sopra, entro tre (3) giorni dal ricevimento dell'ordine, previa comunicazione scritta alla Farmacia.

I prezzi dei prodotti si intendono sempre CIP Farmacia (Incoterms 2010).

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o Sepa Direct Debit business to business o ricevuta bancaria nei termini indicati nel listino prezzi in vigore, alle coordinate indicate in fattura.

Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di BI non si intendono effettuati, e pertanto non liberano l'acquirente dalla sua obbligazione, finché le relative somme non pervengano alla medesima.

Salvo patto contrario, i pagamenti verranno effettuati in Euro.

Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti attribuisce a BI il diritto di:

- a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
- b) variare le modalità di pagamento per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l'emissione di ulteriori garanzie;
- c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di BI di chiedere il risarcimento del maggior danno subito. Inoltre nei suddetti casi, ogni somma dovuta a qualsiasi titolo a BI diventa immediatamente esigibile. La Farmacia sarà tenuta al pagamento integrale dei prodotti anche nel caso in cui sorgano eccezioni, contestazioni o controversie che verranno definite solo successivamente alla corresponsione di quanto dovuto.

La Farmacia rinuncia preventivamente a chiedere la compensazione con eventuali crediti, comunque originatisi, nei confronti di BI.

Per eventuali difficoltà nei pagamenti delle fatture o per particolari necessità legate al credito, il referente per la Farmacia è il Credit Management di BI
e-mail _ugcprivati@boehringer-ingelheim.com
tel [_02/5355607](tel:_02/5355607)

Art. 5 Consegna

La consegna avverrà indicativamente entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine salvo diversi termini di consegna pattuiti.

Qualora la Farmacia non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e BI potrà ritardare le consegne fino a quando la Farmacia non abbia corrisposto le somme dovute.

Per eventuali problematiche relative alle consegne, il referente della Farmacia è il Customer Service di BI:

e-mail cro.flo@boehringer-ingelheim.com

Tel 02/53559410

Fax 02/53559441

Art. 6 Ritardi giustificabili

BI non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:

- a) cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore;
- b) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte della Farmacia.

Art. 7 Accettazione e Contestazioni delle consegne

All'accettazione della merce la Farmacia deve apporre sul Documento di Trasporto timbro e firma (leggibile), indicando data ed orario di consegna.

Per eventuali contestazioni relative a difettosità manifeste (es. colli rotti, manomessi, mancanti, deteriorati ecc.), la Farmacia dovrà accettare la merce annotando una riserva specificata sul Documento di Trasporto, precisando la natura della riserva stessa (ovvero specificando il motivo, il prodotto etc. ed allegando la documentazione fotografica a supporto) e comunicare la riserva a BI entro e non oltre le 72 ore successive alla data di ricevimento.

In caso di mancata segnalazione entro i termini di cui sopra o di genericità della riserva, decade ogni diritto di rivalsa da parte della Farmacia.

Per contestazioni relative a mancanza di prodotto e/o deterioramento non rilevabile al momento della consegna – merce ricevuta in cartoni standard sigillati, la Farmacia è tenuta a segnalare la difettosità non riconoscibile entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce (ex. Artt. 1698 e 1497 c.c.) a pena di decadenza dalla facoltà di esercitare ogni diritto.

Art. 8 Resi

Qualora la Farmacia intenda rendere dei prodotti a BI, dovrà richiederlo per iscritto indicando i prodotti, il numero di lotto ed i relativi quantitativi ed allegando copia della fattura di acquisto emessa da BI.

I casi nei quali BI potrà accordare alla Farmacia un rimborso a fronte di un reso sono i seguenti:

- Difettosità del prodotto per responsabilità di BI o del suo trasportatore
- Errata consegna per responsabilità di BI o del suo trasportatore, ovvero difformità rispetto all'ordine dei quantitativi e/o dei prodotti consegnati
- Provvedimenti delle autorità sanitarie che rendano i prodotti non più esitabili

Le difettosità e/o difformità dovranno essere segnalate entro i termini di cui all'art. 7 precedente.

Non saranno invece accettati e rimborsati resi nei seguenti casi:

- prodotti scaduti o in prossimità della scadenza o della data di utilizzo consigliata
- alterazione estetica del confezionamento secondario per responsabilità della Farmacia
- cancellazione dell'ordine da parte della Farmacia successiva alla consegna
- deterioramenti del prodotto avvenuto durante il periodo di stoccaggio

Gli eventuali resi dovranno essere sempre corredati da evidenza di corretta conservazione (autocertificazione).

Prezzo di rimborso

Il prodotto sarà rimborsato al valore del prezzo in fattura, al netto di eventuali sconti.

Art. 9 Recall

In caso di recall di un prodotto la Farmacia si impegna a collaborare con BI al fine di ottimizzare il processo di recupero presso la propria sede dei prodotti (identificazione dei lotti, quantità ecc.) al fine di consentire il ritiro da parte di BI.

Art. 10. Note di credito

Eventuali note di credito verranno emesse soltanto a fronte di uno specifico accordo scritto stipulato tra BI e la Farmacia, salvo resi accordati ai sensi del precedente art. 8.

Art. 11 Varie

La cessione da parte della Farmacia dei diritti o doveri derivanti dal contratto, senza il preventivo consenso scritto di BI, sarà considerata nulla. BI avrà il diritto di cedere, in qualsiasi momento, a terzi i crediti derivanti dal contratto, dopo averlo notificato per iscritto alla Farmacia.

Art. 12 Codice di condotta

La Farmacia prende atto del fatto che il Gruppo Boehringer Ingelheim Italia, ha adottato un proprio "Codice di Condotta", disponibile sul sito internet www.boehringer-ingelheim.it, che contiene, tra l'altro, principi e norme riguardanti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Pubblici Uffici e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio.

Le parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di legge che vietano atti di corruzione e concussione in ambito nazionale o internazionale. In caso di violazione del suddetto obbligo, le presenti Condizioni Generali si intenderanno risolte di diritto e con effetto immediato in danno della parte inadempiente.

Art. 13 Normativa Export control

Ai fini della presente clausola, i termini sotto indicati dovranno essere interpretati come segue:

- *"Prodotti"*: qualsiasi prodotto la cui fornitura sia disciplinata dalle presenti Condizioni Generali.
- *"Restrizioni al commercio"*: ogni restrizione relativa a Transazioni quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, richieste di permessi, notifiche alle autorità, embarghi, Sanctioned party lists, divieti, etc.
- *"Sanctioned party list"*: lista di persone e società per le quali sussistono particolari divieti o restrizioni relative all'esercizio delle attività commerciali in base alle Leggi. (come più avanti definite).
- *"Transazione"*: ogni forma di esportazione, ri-esportazione, trasferimento, fornitura, o assimilabili, indipendentemente dal tipo di trasferimento.
- *"Prodotti soggetti a restrizione"*: qualsiasi Prodotto soggetto Restrizioni al commercio in base alle Leggi.
- *"Leggi"*: tutte le leggi, normative, ordinanze, direttive, regole e regolamenti, siano esse internazionali, sovranazionali, federali, statali, locali, emanate da qualsiasi pubblica autorità italiana, europea, U.S., o di altro Stato (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, trattati, regolamenti, direttive e decisioni dell'Unione Europea) che prevedano Restrizioni al commercio.

La Farmacia prende atto che il Prodotto fornito da BI in base alle presenti Condizioni Generali potrebbe essere soggetto a Restrizioni al commercio al di fuori dell'Italia. La Farmacia dovrà, pertanto, rispettare tutte le Leggi, come sopra definite.

La Farmacia dichiara di non essere presente in nessuna Sanctioned party list e di non essere soggetta a controllo da parte di un soggetto inserito in una Sanctioned party list e si impegna ad informare immediatamente BI in caso di modifica di tale situazione.

La Farmacia dovrà ottenere dalle Autorità competenti le autorizzazioni necessarie prima di (i) fornire i Prodotti al di fuori dell'Italia, se soggetti a Restrizioni al commercio ai sensi delle Leggi come sopra definite; (ii) fornire i Prodotti ad alcun paese, persona, o terza parte che non possa riceverlo ai sensi delle Leggi (di seguito Terzo soggetto ad embargo); oppure (iii) fornire i Prodotti a una persona o altro terzo se la Farmacia è a conoscenza del fatto, o ha ragione di pensare, che tale persona o terzo intenda fornire i Prodotti ad un Terzo soggetto a embargo, o intenda utilizzarlo o consentire ad altri di utilizzarlo per attività militari o comunque soggette a restrizione.

La Farmacia si impegna ad ottenere e mantenere a sue spese ogni autorizzazione, approvazione, richiesta di autorizzazione, permesso o licenza necessaria alla stessa per effettuare la Transazione avente ad oggetto i Prodotti soggetti a restrizione

La Farmacia si impegna a collaborare con BI in caso di audit o ispezioni relative alle attività oggetto del presente contratto secondo quanto previsto dalle Leggi.

La Farmacia terrà integralmente indenne e manlevata BI rispetto a qualsiasi danno, azione, pretesa o richiesta derivante da o comunque connessa alle disposizioni del presente articolo, inclusa ogni violazione commessa dai propri dipendenti o consulenti.

In caso la Farmacia risultasse appartenere ad una Sanctioned party list o essere controllato da un soggetto inserito in una Sanctioned party list oppure effettuasse Transazioni di Prodotti non in conformità alle Leggi, BI non potrà dar corso alle forniture.

Art. 14 Inadempimento e risoluzione

Fatto salvo ogni diritto o rimedio di cui BI possa disporre in base alla legge e fatto salvo il risarcimento del danno, senza determinare in capo a BI responsabilità di alcun genere, BI avrà il diritto di risolvere il contratto di vendita intercorrente con la Farmacia, o parte di esso, con effetti immediati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, previa comunicazione scritta alla Farmacia, e nel caso:

(a) la Farmacia violi o non adempia:

i) alle obbligazioni che riguardano il pagamento come da art. 4;

ii) alle obbligazioni che riguardano la normativa Export Control come da art. 13

(b) vengano instaurati nei confronti della Farmacia procedure concorsuali, fallimento, ristrutturazione, o liquidazione coattiva.

All'occorrere di uno degli eventi sopra, tutti i pagamenti che debbano essere eseguiti dalla Farmacia in base al contratto di vendita diverranno immediatamente esigibili.

Nel caso di cessazione o risoluzione del contratto di vendita, le condizioni generali destinate a esplicitare ulteriori effetti, continueranno ad essere efficaci.

Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente competente il foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II co., Codice Civile, l'Acquirente dichiara di conoscere e accetta espressamente le seguenti clausole:

Art. 2 Formazione del contratto, Art. 7 Accettazione e Contestazioni delle consegne, Art. 11 Varie, Art. 12 Codice di condotta, Art. 13 Normativa Export Control, Art. 14 Inadempimento e risoluzione, Art. 15 Legge applicabile e Foro competente

Luogo e data firma:.....

La Farmacia: